



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 9/GST del 7 novembre 2019

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 9/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 7 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 20/10/2019 GREEN TEAM VITULAZIO – VALLE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, preso atto del preannuncio di reclamo presentato per la gara in epigrafe dalla Società USC Valle, a mezzo PEC, in data 20.10.2019, ore 20.53; letto il reclamo ritualmente inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale a mezzo Telefax, in data 22.10.2019 e, sempre in pari data, alla società Green Team Vitulazio, da parte della società USC Valle, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, di alcuni calciatori del Green Team Vitulazio che non avrebbero potuto prendere parte alla gara in oggetto, essendo squalificati; rilevato che la Società reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha censurato l'ammissibilità dell'reclamo, per omessa notifica ad essa reclamata del relativo preannuncio, ai sensi dell'art. 67 CGS; rilevato che il preannuncio (come correttamente censurato dalla reclamata) non risulta notificato alla controparte Green Team Vitulazio, come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; rilevato che ciò determina l'improcedibilità dell'impugnativa; P.Q.M. dato atto che in data 6.11.2019 la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S., a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 34 del 24.10.2019, pag. 574, visti gli artt. 139,49,53 e 67 del C.G.S., così DELIBERA: a) dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dall'USC Valle (ciò preclude l'esame del gravame nel merito); b) omologa il risultato conseguito sul campo (2-0 in favore della società Green Team Vitulazio), fermi i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; c) dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; d) ordina addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante, così come dalla stessa richiesto.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 20/10/2019 LIONS GROTTA – VALLESACCARDA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il reclamo spedito a questa Giustizia Sportiva da parte della società Lions Grotta, con posta raccomandata A/R, in data 22.10.2019; rilevato che non risulta presentato il preannuncio di reclamo, così come prescritto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; rilevato, altresì, che lo stesso reclamo risulta tardivo in quanto non depositato entro i prescritti termini citati dal richiamato art. 67; rilevato, infine, che la società resistente non ha fatto pervenire controdeduzioni; rilevato che quanto precede determina l'improcedibilità dell'impugnativa; P.Q.M. dato atto che in data 4.11.2019, la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia, il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 139, 49, 53 e 67 del C.G.S., così DELIBERA a) dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dal Lions Grotta (e ciò ne preclude l'esame nel merito); b) di omologare il risultato conseguito sul campo (2-2), fermi i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; c) dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; d) ordina addebitare la prescritta tassa reclamo e) ordina addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante, così come dalla stessa richiesto.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 20/10/2019 REAL PUGLIANELLO CALCIO - F.C. ROTONDI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe presentato dalla società F.C. Rotondi con E-mail in data 20.10.2019, h. 22:44; rilevato che lo stesso è stato presentato a mezzo e-mail, in violazione dell'art. 139 (applicabile razione temporis) e 53 C.G.S., i quali prescrivono che detta trasmissione debba avvenire a mezzo PEC, TELEFAX ovvero telegramma; considerato, comunque, che dal predetto preannuncio non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla società reclamata, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; rilevato, inoltre che non è stato depositato alcun reclamo, nei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; rilevato che quanto precede comporta l'improcedibilità dell'impugnativa; rilevato, infine, che la società resistente non ha fatto pervenire controdeduzioni; P.Q.M. dato atto che in data 4.11.2019 la Segreteria del GST ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare alle società in epigrafe la data fissata per la pronuncia, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 34 del 24.10.2019, pag. 574, visti gli artt. 139,49, 53 e 67 del C.G.S., così DELIBERA: a) dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società F.C. Rotondi (che ne preclude l'esame nel merito); b) omologa il risultato conseguito sul campo (1-1), fermi i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; d) dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; e) ordina addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante, così come dalla stessa richiesto.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARA DEL 20/10/2019 SANSEVERINESE - G.S. AUDAX HERAJON 1956

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe presentato dalla società G.S. Audax 1956 con PEC in data 20.10.2019, h. 23:51; considerato che dallo stesso non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla società controparte, così come previsto dall'art. 67, comma 1, C.G.S.; rilevato, inoltre, che non risulta depositato alcun reclamo nei termini previsti dal comma 2 del sopra richiamato art. 67 C.G.S.; rilevato che quanto precede comporta l'improcedibilità dell'impugnativa; rilevato, infine che la società resistente non ha fatto pervenire controdeduzioni; P.Q.M. dato atto che in data 29.10.2019 la Segreteria del GST ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S., a comunicare alle società in epigrafe la data fissata per la pronuncia, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 34 del 24.10.2019, pag. 580, visti gli artt. 139,49,53 e 67 del C.G.S., così DELIBERA: a) dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Audax Herajon 1956; b) commina alla Società G.S. Audax Herajon 1956 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, considerata l'ingiustificata mancata partecipazione alla gara in epigrafe, in applicazione degli artt. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 e 2 delle NOIF; c) commina, per le ragioni di cui al punto che precede, alla società G.S. Audax Herajon 1956 la sanzione dell'ammenda pari ad euro 200,00, così come stabilita, in relazione alla categoria di appartenenza con riferimento alla prima rinuncia, giusta C.U. n. 26 del 4.10.2019, pag.434; d) commina, inoltre, alla società G.S. Audax Herajon 1956, sempre per le ragioni di cui innanzi, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 60,00, quale indennizzo per mancato incasso, da versare alla società Sanseverinese, così come stabilito, in relazione alla categoria di appartenenza, giusta C.U. n. 26 del 4.10.2019, pag. 434; e) ordina addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante, così come dalla stessa richiesto.

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

G.S. AUDAX HERAJON 1956

vedi delibera

AMMENDA

Euro 200,00 G.S. AUDAX HERAJON 1956

vedi delibera

Euro 60,00 G.S. AUDAX HERAJON 1956

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 7 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**